



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “MERCATO CONTADINO DI PIAZZA MAZZINI”

In esecuzione della determinazione n. ____ del _____ con cui, a seguito di bando pubblico, è stata affidata, per la durata di tre anni, a _____ la gestione del “**Mercato contadino di Piazza Mazzini**”;

Ritenuto necessario regolare i rapporti tra le parti firmatarie della presente convenzione per la gestione del mercato sopra citato, dando atto che per la gestione dello stesso il Comune non dovrà corrispondere alcun corrispettivo economico;

Con la presente scrittura privata,

TRA

Il **COMUNE DI CASTEL GOFFREDO**, rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, *Mastroianni Giuseppina*, nata a _____ il _____, C.F. _____, la quale agisce nel presente atto per conto, nell’interesse e in piena rappresentanza del Comune stesso;

E

_____,
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____,
con sede legale a _____
in _____ n. _____,
rappresentata dal Sig. _____
nat. a _____ il _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____,
domiciliat. per la sua carica presso _____,
di seguito denominato “soggetto gestore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione e funzionamento, da parte del soggetto gestore, del “**Mercato contadino di Piazza Mazzini**” (di seguito definito “Mercato”).
2. Costituisce parte integrante della presente convenzione il progetto presentato dal soggetto gestore in sede di bando pubblico.

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 01/05/2026. Previa stipula della presente convenzione, sarà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico per l'utilizzo delle aree aggiudicate, con la medesima decorrenza e durata. È facoltà del Responsabile del Settore comunale competente disporre la proroga sino ad un massimo di tre anni, previa formale richiesta del gestore, da presentare non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza della concessione.
2. Alla proroga si applicano le medesime condizioni della presente convenzione, nessuna esclusa.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 3 - AREA DI MERCATO

1. Per realizzare il Mercato, il Comune di Castel Goffredo rilascia al soggetto gestore apposito atto di concessione di suolo pubblico per una superficie totale di mq. 48,00 e di durata triennale, per l'utilizzo delle aree pubbliche aggiudicate, site in Piazza Mazzini, ogni giovedì mattina, nelle fasce orarie indicate nel disciplinare. Le fasce orarie sono comprensive delle operazioni di allestimento e di disallestimento delle strutture e di pulizia delle aree al termine dell'attività mercatale.
2. Nelle giornate interessate dallo svolgimento del Mercato, rimane ferma la facoltà per il Comune di Castel Goffredo di utilizzare l'area concessa per propri fini istituzionali, previa idonea comunicazione al soggetto gestore. L'utilizzo da parte del Comune dell'area concessa potrà comportare l'impossibilità di effettuare il mercato o la riduzione dell'orario di svolgimento dello stesso, con l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni attrezzatura.
3. Il mercato prevede l'insediamento degli spazi di vendita, così come indicato nella concessione di suolo pubblico e nella planimetria allegata. Ogni spazio di vendita è dotato dell'attrezzatura necessaria per l'esposizione e la vendita dei prodotti agricoli.
4. L'attività di vendita all'interno del Mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il gestore agisce nei confronti dell'Amministrazione Comunale in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; inoltre sostiene tutti gli oneri finanziari e amministrativi connessi alla disponibilità delle aree sulle quali si svolge il mercato.
2. Il gestore, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, si attiene agli obblighi previsti dal regolamento comunale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto di seguito indicato:
 - a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita, ecc.), acquisendo tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso, prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
 - b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
 - c) predisporre ed aggiornare le planimetrie e le graduatorie delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici;
 - d) gestire il rapporto con gli operatori;
 - e) controllare la qualità dei prodotti posti in vendita dai singoli operatori;
 - f) ripristinare gli eventuali danni all'area di mercato;
 - g) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - h) definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato;
 - i) segnalare alla Polizia Locale e/o agli altri organi di controllo eventuali comportamenti scorretti o comportanti violazioni del regolamento e/o del disciplinare da parte degli operatori;
 - j) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
 - k) controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità e igienico-sanitari anche mediante utilizzo di apposita check-list, almeno una volta all'anno;
 - l) segnalare al Settore comunale competente ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- m) organizzare annualmente iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - n) garantire agli operatori, per tutta la durata della convenzione, la medesima quota di partecipazione, dovuta per i servizi relativi all'organizzazione e al funzionamento del mercato (fatti salvi incrementi connessi ad eventuali e comprovati aumenti di ENEL, tributi, ecc. e fatte salve spese ulteriori come ad es. per pubblicità, iniziative di carattere promozionale, comunicazioni varie ecc.). L'importo della suddetta quota di partecipazione dovrà essere formalmente comunicato al Settore comunale competente, prima dell'inizio dell'attività. Anche in caso di eventuali aumenti della quota di partecipazione dovrà esserne data preventiva comunicazione al Settore comunale competente, dando conto delle motivazioni che rendono necessario tale aumento.
3. Il gestore si impegna a fornire agli Uffici comunali e agli organi preposti alla vigilanza ogni informazione o documentazione che sarà da questi ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.
 4. Il gestore dovrà dare garanzia di capacità tecnica e operativa, nonché di rispetto delle norme del Regolamento e di puntuale applicazione di quest'ultimo a tutte le imprese agricole che presenteranno domanda di ammissione al mercato e che allo stesso saranno ammesse, indipendentemente dalla loro appartenenza ad Organizzazioni o Associazioni del settore agricolo.
 5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto gestore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni; in caso contrario, ne risponde in proprio.

ART. 5 - PAGAMENTO CANONE UNICO ED ALTRE UTENZE

1. Per l'uso e la gestione dell'area di cui al precedente art. 3 della presente convenzione, il soggetto gestore è tenuto a corrispondere annualmente, quale canone di occupazione della superficie complessiva del Mercato, l'importo calcolato sulla base delle tariffe comunali del Canone Unico, rivalutate annualmente secondo l'adeguamento ISTAT previsto dalla normativa vigente, che potrà subire eventuali, successive, modifiche (ad es. per ampliamenti/riduzioni di superficie autorizzati, per aggiornamenti delle tariffe del Canone Unico, ecc.).
2. Le modalità di pagamento del suddetto canone sono definite dalle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo le specifiche tariffe previste per l'area assegnata.
3. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il soggetto gestore dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti.

ART. 6 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale o di carattere culturale, didattico e dimostrativo realizzate, devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
2. Il soggetto gestore deve rispettare le norme attinenti alle manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dotarsi, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative.
3. Il soggetto gestore assume la qualifica di custode dell'area di cui al precedente art. 3 della presente convenzione, limitatamente alle giornate e negli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 7 - REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

1. È fatta salva la facoltà del Responsabile del Settore comunale competente di revocare, in ogni momento, la presente convenzione per inadempienza del soggetto gestore rispetto agli impegni assunti, in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - c) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
 - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - f) svolgimento dell'attività di vendita non conformemente al contenuto del progetto presentato;
 - g) vendita, all'interno del mercato, di bevande alcoliche non sigillate;
 - h) esercizio dell'attività di somministrazione assistita all'interno del mercato;
 - i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, non sarà possibile, da parte del gestore, la partecipazione alla successiva procedura di selezione.
3. La convenzione può essere inoltre revocata in qualsiasi momento dal Responsabile del Settore comunale competente, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, con un preavviso di giorni 30 al soggetto gestore.
4. La presente convenzione può essere risolta per:
 - a) scioglimento consensuale, a seguito di particolari e giustificati motivi;
 - b) recesso unilaterale motivato da parte del Comune, da comunicare al soggetto gestore, a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.
5. Il soggetto gestore può recedere dalla convenzione stipulata, con preavviso di almeno tre mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È fatto divieto al soggetto gestore di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 9 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007, al vigente "Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2019, al disciplinare per lo svolgimento del "**Mercato contadino di Piazza Mazzini**", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24/03/2026, e ad ogni altra norma o disposizione regolamentare vigente in materia.

ART. 10 - ONERI A CARICO

1. Tutte le spese contrattuali inerenti alla presente convenzione, ivi compresi bolli, diritti ed eventuali spese di registrazione sono a totale carico del soggetto gestore.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 11 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Mantova.

Letto e sottoscritto,

Castel Goffredo, lì __/__/__

Per il **COMUNE DI CASTEL GOFFREDO**

Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, Sig.ra **Mastroianni Giuseppina**

Per il **SOGGETTO GESTORE**

Allegati da sottoscrivere in segno di accettazione:

- Regolamento
- Disciplinare
- Planimetria